

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE DI VARESE
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

1. Natura

La scuola forense di Varese – di seguito denominata «Scuola» – è organo dell'Ordine degli Avvocati di Varese, fondato con atto costitutivo del 28 settembre 2021 per i fini statutari.

Ne sono organi il Consiglio Direttivo, il Direttore ed il Comitato Tecnico Scientifico, nella composizione e secondo le funzioni loro assegnate dall'Atto Costitutivo.

E' dotata di dipartimenti, costituiti per disposizione del Consiglio Direttivo, ciascuno dei quali è retto da un Responsabile che dipende dal Consiglio Direttivo.

2. Segreteria e Tesoreria.

Il Segretario del Consiglio Direttivo cura la registrazione degli iscritti, ogni attività formativa organizzata dalla Scuola e controlla i requisiti di ammissibilità; si occupa del reperimento delle aule, prepara il materiale didattico su indicazione dei docenti e compie, sotto la vigilanza del Direttore, tutti gli atti e le operazioni utili alla corretta amministrazione della Scuola.

Il Segretario coadiuva il Direttore della Scuola Forense nell'esercizio delle competenze a quest'ultimo attribuite.

La Scuola si avvale a fini organizzativi della segreteria degli Ordine degli Avvocati di Varese, cui sono affidati i seguenti compiti anche con l'ausilio di Tutor e collaboratori:

- tenere i contatti con i partecipanti e con i docenti;
- rilevare le iscrizioni, le cancellazioni e le presenze;
- assistere i docenti durante le lezioni e le esercitazioni;
- distribuire il materiale didattico fornito dai docenti;
- provvedere ad inserire nel sito web istituzionale avvisi e materiale informativo inerente l'attività della Scuola;
- ogni altra attività necessaria alla migliore gestione amministrativa della Scuola.

Il Tesoriere promuove la ricerca di finanziamenti pubblici e/o privati per la copertura dei costi; cura il pagamento delle quote di iscrizioni e predispone annualmente il rendiconto

economico e lo sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine. Coordina la propria attività con il Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3. L'ammissione ai corsi di formazione.

Nei mesi di settembre ed ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo determina l'entità della quota di iscrizione nonché i posti disponibili, redigendo il bando di ammissione e determinando termini e modalità per l'accesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esenzione dal pagamento della quota di iscrizione al Ginnasio Forense per allievi meritevoli e privi di mezzi, con apposita delibera, nei limiti delle dotazioni di bilancio, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Costituisce titolo di preferenza per l'iscrizione ai corsi essere iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine di Varese ed all'Albo Avvocati tenuto dal medesimo Ordine.

Il Consiglio Direttivo, ove lo riterrà opportuno, potrà indire una procedura selettiva, per titoli e/o colloqui, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione.

Art. 4. Ammissione all'aggiornamento

L'aggiornamento su specifiche materie è aperto a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 5. Programma formativo

Il Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ciascun anno provvederà alla definizione degli standard qualitativi, organizzativi e didattici ed alla redazione dei programmi dei corsi, tenuto conto delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico e delle prescrizioni del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 6. Personale docente. Elenco. Criteri di scelta.

Fermi criteri dettati dalla legge e dai regolamenti, il Direttore della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola Forense e sentito il Comitato Tecnico Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati e docenti universitari (ordinari, straordinari, associati, ricercatori, assegnisti) nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla professione di avvocato, valutando i curricula forniti, i titoli, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi in preparazione all'attività di formatori, nonché eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto del corso.

E' ostativo alla nomina di docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

A cura del Consiglio Direttivo verrà predisposto e tenuto aggiornato un elenco dei professionisti ritenuti idonei all'attività di insegnamento, suddiviso per competenze specialistiche ed in relazione alle specifiche finalità di ciascun dipartimento della Scuola.

Il giudizio di idoneità tiene conto della valutazione di gradimento espressa dai partecipanti ai corsi, raccolta mediante appositi questionari.

Per garantire la coerenza della didattica e la conoscibilità del formatore, l'elenco dei docenti selezionati per l'insegnamento nella Scuola Forense non potrà essere di norma superiore a trenta unità.

Potranno far parte del corpo docente, senza necessità di inserimento nell'elenco, anche esperti di riconosciuta esperienza e chiara fama (*visiting professor*) indicati dal Consiglio Direttivo della Scuola.

La docenza nel Ginnasio Forense (scuola aspiranti avvocati) è incompatibile con l'incarico di membro della commissione d'esame avvocati, nella sessione immediatamente successiva alla cessazione della docenza.

I docenti selezionati e accettanti, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di adesione quando richiesto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di docente è onorifico e gratuito. Potrà essere previsto dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un rimborso spese di ammontare da determinare con apposita delibera, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Gli incarichi di docenza affidati ai c.d. *visiting professor* sono determinati del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio degli Ordine degli Avvocati.

I costi di partecipazione dei docenti selezionati a specifici corsi per la formazione dei formatori saranno posti a carico della Scuola secondo le disponibilità di bilancio.

Per i fini istituzionali della scuola, i costi di partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo a specifici corsi di formazione ed a corsi per la formazione dei formatori saranno posti a carico della Scuola, secondo le disponibilità di bilancio.

Art. 7. Tutor. Elenco. Criteri di scelta.

La Scuola è dotata di un elenco di tutor stabili, formato a seguito di selezione a cura del Consiglio Direttivo.

I tutor svolgono funzioni ausiliari all'attività didattica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

Possono essere iscritti all'elenco gli avvocati con almeno 2 anni di iscrizione all'Albo.

Costituiscono titoli di valutazione ai fini dell'inserimento nell'elenco la qualificata esperienza maturata come tutor della Scuola, l'attività svolta presso cattedre universitarie come cultore della materia, le pubblicazioni in materie oggetto delle lezioni della Scuola e l'esperienza professionale maturata, la frequentazione di corsi di "formazione per formatori".

Il Direttore della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola Forense provvede alla scelta dei Tutor dall'apposito elenco, assegnandoli ai corsi della Scuola, secondo necessità.

L'elenco è tenuto dal Consiglio Direttivo della Scuola.

Ai tutor saranno attribuiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati crediti formativi in misura proporzionale all'attività svolta, nel rispetto delle Direttive CNF e nei limiti massimi stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio Direttivo determina i casi in cui, oltre ovvero in alternativa ai crediti formativi, sia riconosciuto un rimborso spese, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

I costi di partecipazione dei tutor selezionati a specifici corsi per la formazione dei formatori saranno posti a carico a carico della Scuola, secondo le disponibilità di bilancio.

Art. 8. Codice di condotta

a) La Scuola Forense di Varese è istituzione finalizzata alla promozione ed organizzazione di attività scientifiche e culturali, di studio e formazione, per l'accesso alla professione di Avvocato e per l'aggiornamento e specializzazione professionale degli Avvocati già iscritti all'Albo.

Contribuisce a dare attuazione ai principi ispiratori della Deontologia Forense in materia di competenza e aggiornamento, dignità, decoro e correttezza professionale.

Gli iscritti alle attività formative proposte dalla Scuola Forense di Varese si impegnano a partecipare ai relativi corsi nel rispetto di questi principi, con lo scopo di coniugare la formazione di carattere tecnico e professionale a quella umana, etica e deontologica.

- b) La partecipazione alle attività formative della Scuola Forense è consentita a quanti si siano regolarmente iscritti secondo la procedura indicata dalla Direzione (ordinariamente l'iscrizione su piattaforma telematica) e corrisposto la relativa ed eventuale quota richiesta. Può essere fissato un numero massimo di partecipanti per ciascuna attività formativa. Possono essere ammessi partecipanti senza iscrizione, solo sino ad esaurimento posti e con precedenza degli iscritti.
- c) Il comportamento dei partecipanti all'interno e nelle pertinenze delle strutture utilizzate dalla Scuola Forense per lo svolgimento delle attività, dovrà essere conforme alle comuni norme di diligenza, buona educazione, senso civico e del codice deontologico e dovrà testimoniare il rispetto nei confronti dell'istituzione e dei soggetti e le Autorità che la rappresentano, dei docenti, dei tutors, dei colleghi e del personale non docente.
- d) E' assolutamente vietato: deteriorare le strutture, le dotazioni e gli arredi della sede della sessione formativa e della Scuola Forense; qualunque forma di turbativa allo svolgimento delle attività organizzate; recare molestia ai docenti, ai tutors, al personale non docente o agli altri frequentanti.
- e) Nel corso delle lezioni e delle attività è vietato l'uso di dispositivi di comunicazione elettronica, che dovranno permanere quantomeno con la suoneria disinserita, nonché l'uso di computers portatili non autorizzati dal docente e non finalizzati allo svolgimento della lezione e/o attività.
- f) I frequentanti corsi e lezioni hanno l'obbligo di prendere posto nell'aula di lezione entro l'orario di inizio stabilito e non potranno allontanarsi prima del fine della lezione. In casi eccezionali sarà tollerato un ritardo non superiore a dieci minuti dall'inizio delle lezioni. In caso di violazioni, non saranno assegnati crediti formativi, né sarà registrata utilmente la presenza.
- g) E' espressamente richiesto un abbigliamento consono al luogo e alle attività ivi organizzate, che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per l'istituzione e le finalità della Scuola Forense.
- h) Nelle aule e relative pertinenze della sede della sessione formativa e della Scuola Forense è vietato fumare, consumare alimenti e bibite, nonché introdurre animali.

- i) Qualunque violazione delle norme del presente codice di condotta, indipendentemente dalle azioni che fossero essere eventualmente intraprese nelle competenti sedi, è valutabile quale violazione disciplinare e potrà comportare l'allontanamento o espulsione del frequentante dai corsi e dalle attività formative e didattiche, per disposizione del Consiglio Direttivo o di suo delegato. I membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese si intendono sin d'ora delegati, anche singolarmente, a garantire l'osservanza delle disposizioni di condotta e ad ordinare l'espulsione o allontanamento dei trasgressori.
- j) E' fatto obbligo a tutti i partecipanti ai corsi e alle attività organizzate dalla Scuola Forense di Varese, di conoscere, accettare e rispettare integralmente il codice di condotta, sue eventuali modificazioni ed integrazioni. L'iscrizione o l'ammissione all'attività formativa implica la conoscenza ed accettazione delle regole di condotta regolamentari.

Art. 9. Rinvio

Per quanto non espressamente qui previsto, si rinvia a leggi e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività forense, lo svolgimento del praticantato forense e l'attuazione delle Scuole Forensi, nonché alle disposizioni dell'Atto costitutivo ed alle delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese e del Consiglio Direttivo.

SEZIONE SECONDA REGOLAMENTO DEL GINNASIO FORENSE

Art. 10. Responsabile

Il responsabile del Dipartimento "Ginnasio Forense" è il Direttore della Scuola Forense.

Art. 11. Corso Didattico

La Scuola Forense organizza corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense avrà una durata di diciotto mesi, articolata in tre semestri e su tre moduli interdisciplinari della durata di 60 ore ciascuno. Ogni lezione avrà la durata di almeno quattro ore.

Sono fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie per eventuali adeguamenti alle vigenti normative.

La partecipazione al corso ha funzione integrativa e non sostituiva della pratica forense in uno studio legale. Il corso è organizzato in modo da assicurare il necessario equilibrio tra pratica forense, frequenza della Scuola e studio.

Art. 12. Obbligo di Frequenza

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dall'Ordine degli Avvocati di Varese (Ginnasio forense), ovvero altro corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da Ordini, associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 43 D.lgs 247/2012 e 2 del D. M. 9 febbraio 2018 n. 17.

In caso di iscrizione ad altro registro, il praticante potrà richiedere un attestato di partecipazione rilasciato dal Consiglio Direttivo, con certificazione delle unità didattiche frequentate e le ore di presenza cumulate.

E' consentita l'iscrizione ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini, nonché a coloro che hanno già frequentato una annualità della Scuola o che comunque intendono parteciparvi su base volontaria, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e compatibilmente con la disponibilità di posti.

In caso di trasferimento da altra Scuola durante lo svolgimento dei corsi, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati, il praticante dovrà provare, con idonea attestazione rilasciata dall'organo direttivo della scuola di provenienza, le unità didattiche frequentate ed il monte ore cumulato.

Ai fini dello svolgimento della pratica forense la frequenza dello studio e della Scuola di formazione può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali di cui all'art 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n 398 e successive modificazioni.

In tal caso il rilascio del certificato di compiuto tirocinio è subordinato alla presentazione del diploma della Scuola di specializzazione.

Le richieste di iscrizioni, di trasferimento e di cancellazione, corredate dei pertinenti allegati, possono essere depositate presso la segreteria della Scuola Forense o, alternativamente, mediante posta certificata.

L'iscrizione al Ginnasio Forense è aperta ogni sei mesi, secondo il calendario fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Metodo didattico e Materie di insegnamento.

La didattica del Ginnasio Forense privilegia, senza esclusività, un approccio casistico. Predilige l'approfondimento degli istituti giuridici mediante sessioni formative quanto più possibile interattive e dialogiche, corredate dalla presentazione di pareri stragiudiziali o di atti giudiziari e dalla contestuale illustrazione (anche attraverso apposite simulazioni dell'attività processuale forense) di casi controversi di interesse attuale tratti dalla giurisprudenza.

Il programma può prevedere sessioni formative tradizionali (lezioni frontale), secondi gli scopi formativi perseguiti.

Il corso è articolato in più moduli didattici, comprensivi di esercitazioni scritte, dedicati al diritto civile ed al diritto processuale civile, al diritto penale ed al diritto processuale penale, al diritto amministrativo ed al processo amministrativo, diritto costituzionale, diritto e processo del lavoro, diritto e processo tributario, diritto comunitario e internazionale privato, diritto commerciale, nonché ad ogni altra materia e disciplina ritenuta opportuna e propedeutica agli scopi didattici della Scuola e, comunque, in sintonia con le linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e le prescrizioni dell'Ordinamento professionale forense.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola dovranno comprendere l'insegnamento del linguaggio giuridico e dell'argomentazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e di ricerca delle fonti, ordinamento e deontologia forensi, l'etica professionale e la normativa sulla previdenza forense, l'organizzazione e amministrazione dello studio professionale, nonché i profili contributivi e tributari della professione di avvocato e la previdenza forense.

L'articolazione ed i contenuti dei moduli e delle lezioni formative saranno determinati dal programma approvato da Consiglio Direttivo.

Il programma può essere modificato, con le medesime modalità previste per la sua adozione, durante lo svolgimento del corso. Le modifiche possono comprendere la soppressione o l'aggiunta di materie o aree tematiche.

Art. 14. Registro del Ginnasio Forense

Presso la Scuola è tenuto un elenco a cura della segreteria e sotto la responsabilità del Direttore, nel quale sono annotati il nominativo dell'iscritto, la data di iscrizione al corso, le presenze alle lezioni, le eventuali lezioni supplementari, la data di consegna dell'attestato di frequenza. Possono altresì essere annotate altre eventuali informazioni utili a consentire la verifica, da parte della Scuola e del Consiglio dell'Ordine, dell'effettiva partecipazione al corso e del profitto, secondo i regolamenti Ministeriali.

Art. 15. Svolgimento delle lezioni

I temi di ciascuna lezione, il nome dei relatori e la sede saranno comunicati anticipatamente con mezzi idonei e pubblicati nell'apposita sezione del sito dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Nello svolgimento delle esercitazioni è consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, risultano ammessi per lo svolgimento dell'esame della abilitazione forense.

Gli elaborati verranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati di un sintetico giudizio discorsivo finale; seguirà quindi una correzione di tipo frontale e collettiva con i corsisti.

Art. 16. Presenze: adempimenti e verifiche

La partecipazione ad ogni attività formativa del Ginnasio Forense è obbligatoria.

La frequenza alla Scuola è rilevata elettronicamente, a ciascuna lezione, sia in entrata che in uscita, mediante il tesserino di iscrizione al Registro dei praticanti, che verrà rilasciato all'atto dell'iscrizione.

Ove la rilevazione elettronica in entrata e/o in uscita non risulti effettuata, la lezione non verrà computata ai fini della frequentazione della Scuola.

Per il caso in cui non sia attivo un sistema di rilevamento elettronico della presenza, la frequenza alla Scuola sarà documentata mediante la raccolta della firma di partecipazione, che dovrà essere apposta sia all'inizio che alla conclusione di ciascuna lezione.

Qualora dovesse mancare la doppia sottoscrizione, la lezione non verrà computata ai fini della frequentazione della Scuola.

Il Registro delle firme sarà controfirmato dal docente e da un tutor.

La Scuola Forense si riserva di individuare, di volta in volta, le modalità per il controllo delle presenze.

Art. 17. Presenze: esoneri

In caso di impedimenti per comprovati casi di forza maggiore (tali intendendosi documentati e gravi motivi di salute dell'allievo, matrimoni, lutti di prossimi congiunti, *aut similia*) il Consiglio Direttivo valuterà, caso per caso, eventuali concessioni di esonero temporaneo dalla frequenza, fermo restando l'obbligo di frequentare il numero minimo di ore di lezioni previsto dalla vigente normativa di riferimento.

In caso di maternità la praticante avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni o lezioni della scuola per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita del bambino.

Art. 18. Presenze: Proroghe

Quando il praticante, alla scadenza dell'anno, non raggiunga gli obblighi minimi di frequenza potrà essere autorizzato ad una proroga sino ad integrare le lezioni mancanti e maturare il monte ore minimo previsto.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare le ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga e di determinare le modalità di recupero delle lezioni anche previo colloquio con il corsista. Potrà essere prescritto di continuare la frequentazione della scuola per il tempo ritenuto necessario, partecipare ad eventi formativi specifici non compresi nel programma curriculare, frequentare sezioni di recupero appositamente istituite.

Il mancato ottemperamento alle prescrizioni imposte potrà essere valutato ai fini disciplinari.

Per motivi organizzativi non è consentita la partecipazione o l'ingresso a coloro che abbiano già terminato i diciotto mesi di pratica, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla proroga.

Art. 19. Verifica del profitto

Al termine di ogni modulo semestrale sono previste verifiche del profitto, con le modalità di cui all'art. 8 D.M. n. 17/2018.

In particolare la verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica.

Il test si compone di trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande.

In entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.

Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del D.M 17/2018.

Per delibera del Consiglio Direttivo, la prova finale può consistere, in aggiunta alla somministrazione del test a risposta multipla, in una simulazione della prova scritta dell'esame di abilitazione, su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica (ultimo semestre) e di durata pari ad una prova scritta di esame. L'esito della prova scritta non è valevole ai fini del rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio, salvo modifica delle attuali disposizioni ministeriali.

L'accesso alle verifiche intermedie è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni e superato la prima verifica intermedia.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie.

Le verifiche intermedie sono demandate ai docenti dei singoli moduli designati dal Direttore della Scuola all'inizio di ciascun modulo.

La verifica finale è demandata a una apposita commissione composta da tre membri scelti all'inizio dell'ultimo modulo dal Direttore della Scuola tra i membri degli organi scolastici, docenti e tutor, secondo le materie oggetto di verifica.

La frequenza ad un numero di ore lezione inferiore all'ottanta per cento delle ore lezione di ogni singolo semestre impedisce l'accesso alle verifiche di fine semestre.

Il mancato accesso alla verifica semestrale e/o il suo mancato superamento, secondo le prescrizioni dell'art. 8 D.M. n. 17/2018, comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di pratica.

Il mancato accesso e/o il mancato superamento della verifica finale, secondo le prescrizioni dell'art. 8 D.M. n. 17/2018, impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale e della relativa verifica.

In caso di esito negativo della verifica finale, il praticante potrà essere ammesso, a discrezione della commissione, a una verifica supplementare da effettuarsi in data compatibile con la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato.

Per quanto non disposto si rinvia alle linee guida attuative del D.M. 9.2.2018, n° 17, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20. Adempimento dell'obbligo formativo

Si intende assolto l'obbligo formativo:

- quanto alla frequenza, con la partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni previste per ogni modulo;
- quanto al profitto, con il superamento delle verifiche di cui all'art.19 del presente regolamento.

Art. 21. Obblighi degli allievi

Gli iscritti devono:

- osservare le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- rispettare ogni altro regolamento e/o codici di comportamento emanato dagli organi della Scuola;

- frequentare le lezioni e svolgere le esercitazioni quantomeno nel numero minimo previsto dal presente regolamento e dalla vigente normativa di riferimento;
- partecipare alle lezioni ed esercitazioni in materia di deontologia forense, previdenza e materie obbligatorie, conseguendo almeno l'80% delle relative presenze;
- osservare le decisioni del Consiglio Direttivo, del Direttore, dei docenti dei tutor e del personale non docente.
- corrispondere la quota di iscrizione, salvo esonero disposto dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni regolamentari.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, escludere dal Ginnasio Forense gli allievi che abbiano violato l'obbligo di partecipazione e/o il codice di comportamento, ovvero quando ricorrano gravi motivi di opportunità.

E' facoltà dei docenti, anche su proposta dei tutor, allontanare dalle lezioni e dalle esercitazioni gli allievi che abbiano violato l'obbligo di partecipazione e/o il codice di comportamento, ovvero quando ricorrano gravi motivi di opportunità.

L'iscrizione al Ginnasio Forense implica la conoscenza ed accettazione delle regole di condotta regolamentari.

Art. 22. Attestati.

Al completamento del corso e all'esito positivo delle verifiche intermedie e finali sul profitto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ed il Direttore della Scuola Forense, a firma congiunta, rilasceranno la certificazione attestante la valida frequenza ai corsi didattici dalla stessa istituiti e organizzati, verificando la partecipazione al numero di esercitazioni, al numero minimo di lezioni, alle lezioni di deontologia, previdenza e materie obbligatorie.

Ai sensi e con le modalità previste dai Regolamenti del Ministero di Grazia e Giustizia, relativi alla pratica legale ed alla scuola forense, il Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Varese ha facoltà di verificare e certificare la frequenza al corso ed il profitto, ai fini del rilascio dei certificati di abilitazione e compiuta pratica.

Alla fine del primo anno, è rilasciato a tutti i meritevoli un attestato, utile all'ammissione al patrocinio, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 23. Tutor

I tutor selezionati e nominati secondo le disposizioni statutarie e regolamentari, partecipano alle singole lezioni, con il compito, tra l'altro, di:

- moderare l'eventuale discussione del tema;
- coadiuvare il relatore nella verifica dei risultati delle esercitazioni;
- affiancare i praticanti nella preparazione della lezione;
- raccogliere loro eventuali osservazioni;
- compilare, tenere ed aggiornare la scheda studente, aperta per ogni corsista. La scheda contiene ogni informazione relativa allo studente, alla frequenza e partecipazione del medesimo al Ginnasio Forense, alle esperienze formative e professionali, ai risultati conseguiti ed alle proposte di sviluppo formativo.

Art. 24. Quote e spese

Le delibere del Direttivo che comportano scelte istituzionali ovvero oneri di spesa diversi da quelli indicati nei bilanci preventivi o comunque di natura straordinaria devono essere ratificate Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese per essere attuate.

Avv. Fabrizio PIARULLI



IL PRESIDENTE
Avv. Elisabetta BRUSA

